

COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

Verbale n° 3 del 20/02/2019 REVISORE UNICO CANU ANTONELLO

Oggetto: parere sul Fabbisogno del Personale 2019/2021 ai sensi dell'articolo 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ex art. 19, c.8, L.448/2001 .

Il sottoscritto revisore,

VISTO

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- quanto stabilito dall'articolo 19 comma 8 della legge 448/2001, che prevede che *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";*
- quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che prevede al 1° comma che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482",* oltreché una serie di prescrizioni operative e limitative in merito improntate al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6 ter del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che: *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;*
- il Decreto 08/05/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n° 173 del 27.07.2018, con il quale il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo di cui al succitato articolo 6 ter;
- l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii. Il quale dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; e dispone anche che "a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"(triennio 2011-2013);

CONSIDERATO

- che l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014, dispone che, a decorrere dall'anno 2019, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- che la Deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 la Corte dei Conti ha precisato che: *... Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni, e che: ...Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.*

e **CONSTATATO** che l'Ente, come attestato dal Responsabile Finanziario:

- ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1 comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014.

TUTTO CIO' PREMESSO, ed **ESAMINATA** la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta Comunale in prossima seduta avente ad oggetto "approvazione programmazione fabbisogno del personale anni 2019-2021";

Il Revisore

Esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Municipale indicata in oggetto concernente il "Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e piano annuale delle assunzioni".

Il suesposto parere è subordinato alla preventiva approvazione, della proposta di deliberazione concernente la ricognizione annuale di eccedenza di personale ex L. 183/2011, della proposta delle azioni positive, ed al mantenimento da parte dell'ente, con l'approvazione del rendiconto 2018 e del preventivo 2019/2021, dei parametri e requisiti previsti per le assunzioni del personale.

Resta fermo che in ogni caso la copertura dei posti vacanti potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

Olbia, 20.02.2019

II

Revisore



T